

**PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO  
LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE**

**(ATTO N. 292)**

del Relatore Sen. BARBOLINI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

Premesso che,

il provvedimento al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009, che avranno una ricaduta diretta sul futuro delle nostre comunità locali, sull'ordinamento e la funzionalità amministrativa dei Comuni, sulla qualità della vita dei cittadini e sul carico fiscale dei contribuenti e delle imprese;

il provvedimento dovrebbe rappresentare uno dei pilastri fondamentali del futuro assetto federale del nostro ordinamento, e il risultato a cui si è giunti, per molteplici ragioni, non è quello delineato nella legge delega e che da più parti si auspicava;

il testo così come proposto all'esame della Commissione bicamerale incorpora numerose modifiche rispetto al dispositivo originario, frutto anche del confronto di merito sviluppatosi, che avrebbero reso necessario, pur nell'apprezzabile allargamento dei tempi consentiti per l'espressione del parere, un più ampio corredo di valutazioni tecniche e comparazioni;

a fronte del nuovo testo molte delle perplessità e delle preoccupazioni espresse

in sede di discussione generale sul provvedimento depositato all'esame della Commissione bicamerale, non sono del tutto svanite. Al contrario, nuovi dubbi e criticità si aggiungono alle precedenti;

Considerato che,

l'impianto generale del provvedimento che la Commissione si accinge a votare certamente non contribuisce alla creazione di un chiaro assetto per il federalismo fiscale, rispondente alle necessità e ai bisogni dei cittadini e delle amministrazioni comunali;

a seguito dell'approvazione di primi provvedimenti di delega, l'attuazione del federalismo appare molto distante da quello concordemente pensato nella legge n. 42 del 2009, tanto che da più parti iniziano a sollevarsi riserve motivate e giudizi fondatamente critici;

la costruzione del federalismo sta procedendo attraverso passaggi non consequenziali e logici ma, al contrario, con interventi tra loro non coordinati. Allo stato attuale mancano all'appello i pilastri fondamentali su cui dovrebbero basarsi i provvedimenti in discussione, così come esplicitamente previsti nell'articolato della legge n. 42 del 2009, e dunque l'approvazione e l'avvio della discussione degli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità municipale, regionale e provinciale, risulta compromessa dall'assenza di una definizione compiuta della Carta delle Autonomie per quanto attiene a compiti e funzioni per i diversi livelli di governo, nonché della definizione dei fabbisogni e dei costi standard, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza, e dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo;

in assenza di tali fondamentali criteri, risulta molto difficile comprendere come la fiscalità municipale, quella regionale e delle province possa effettivamente funzionare e quali saranno le conseguenze della fissazione, ad un certo livello piuttosto che ad un altro, dei fabbisogni e dei costi standard, dei Lea e dei Lep e del funzionamento del fondo perequativo;

nell'attuale situazione, nessuno è obiettivamente in grado di affermare con certezza che il federalismo che si sta delineando produrrà effettivi vantaggi e benefici per i cittadini, mentre si può sicuramente constatare che il grado di autonomia finanziaria delle amministrazioni locali, per effetto delle misure individuate, risulta fortemente compresso a scapito di una maggiore rigidità e centralizzazione. Non è certo questo il federalismo che è stato pensato e tradotto nella legge n. 42 del 2009;

Constatato che,

lo schema di decreto legislativo, così come modificato nel testo proposto dal relatore di maggioranza, evidenzia, in via generale, alcuni aspetti critici difficilmente superabili che contraddicono lo spirito della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale municipale;

in primo luogo, appare del tutto evidente che, così come proposto, vengono meno i principi cardine della responsabilità delle amministrazioni e dell'autonomia impositiva dei Comuni sanciti in più parti della legge delega;

solo per richiamare alcuni passaggi, l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, pone espressamente tra gli obiettivi del federalismo fiscale l'autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché la massima responsabilizzazione degli amministratori e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti;

analogamente, lo schema al nostro esame non sembra rispettare a pieno quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa, di maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo e laddove si afferma che l'attribuzione di risorse autonome ai comuni deve avvenire secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

ma ciò che appare più evidente è l'assenza del principio, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera p) della legge n. 42 del 2009 che sancisce la tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

a tale proposito, è difficile comprendere come l'IMU possa assolvere al compito di massima responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei propri elettori e come possa rispondere al principio di territorialità considerato che la stessa grava sulle seconde case e sulle attività commerciali ed artigianali, ovvero sui cittadini per lo più non residenti nel territorio comunale;

in secondo luogo, l'obiettivo del superamento del sistema di finanza derivata e della definizione di un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti locali, di fatto, viene completamente disatteso;

con il sistema prefigurato dal provvedimento in esame si ritorna piuttosto ad un modello centralizzato di finanziamento dei Comuni, dove gran parte

dell'attribuzione delle risorse finanziarie è affidata, a regime, ad un non meglio precisato meccanismo di funzionamento del fondo perequativo, al quale si affianca, per la residua parte, la devoluzione ai Comuni di taluni cespiti della fiscalità immobiliare, l'attribuzione di una "quota" del gettito connesso alle imposte sui trasferimenti immobiliari e la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A completamento del sistema, viene prevista l'attribuzione ai Comuni di una quota delle sanzioni amministrative comminate per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei cittadini relative alla segnalazione degli immobili che ancora non risultano accatastati agli uffici dell'Agenzia del territorio e l'attribuzione, ai soli comuni capoluogo di provincia, della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno, i cui proventi sono tuttavia vincolati ad interventi solo in favore del turismo;

appare del tutto evidente, pertanto, che il provvedimento, che avrebbe dovuto configurarsi come un grande rimodellamento del sistema di fiscalità municipale pensato a partire dal 1992 e che ha garantito, pur con limiti e disarmonie, fino alla soppressione dell'ICI sulla prima casa un elevato ed apprezzato grado di autonomia tributaria ai Comuni, resta molto al di sotto di quell'ambizione;

il ruolo dell'autonomia tributaria comunale risulta, peraltro, significativamente ridotto rispetto alla situazione attuale, in quanto il provvedimento limita fortemente la portata applicativa dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, ovvero la potestà regolamentare di carattere generale. Gli unici poteri che lo schema riconosce ai Comuni riguardano la possibilità di aumentare o diminuire del 3 per mille l'aliquota dell'IMU possesso e di introdurre con regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso;

infine, non si può sottacere che lo schema di decreto legislativo al nostro esame, tradisce l'obiettivo di semplificazione del sistema tributario nel suo complesso. Tra l'altro, in questo provvedimento si è persa l'occasione di risolvere l'annosa questione TIA/TARSU che lascia nell'assoluta indeterminatezza il rapporto tra cittadini ed amministrazioni su un fondamentale servizio per l'igiene e la qualità urbana. Al contrario, rischiano di crescere il numero degli adempimenti a carico dei contribuenti;

da ultimo, si rileva che una parte significativa delle misure inserite nel provvedimento, ed in particolare i tributi sui trasferimenti immobiliari, ora che non sono più trasformati in un'imposta propria comunale (Imu "trasferimenti") e la stessa cedolare secca che è solo compartecipata, vengono a configurarsi come esorbitanti rispetto agli ambiti della delega, dato che con il provvedimento al nostro esame si interviene a riformare una parte significativa del sistema

tributario nazionale attraverso la delega sul federalismo fiscale;

Preso atto che,

in relazione alla tematica della devoluzione dei tributi, nonostante le modifiche introdotte al testo originario, si registra il mancato riconoscimento di un effettiva autonomia impositiva per i Comuni, in ciò palesemente contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa;

con riferimento ai tributi citati dall'articolo 1 del provvedimento, così come modificato, ai comuni è attribuita solo una compartecipazione, in alcuni casi sull'intero ammontare del gettito (imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili e irpef, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario) e nei restanti casi su quota parte del gettito complessivo dei medesimi;

la scelta di attribuire ai Comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, senza una chiara definizione dei meccanismi di ripartizione e di redistribuzione del gettito, si presta ad evidenti rischi di sperequazione territoriale e fra cittadini, assai molto meno evidenti nell'ipotesi di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

in tema di tasse di scopo non sono stati fatti significativi passi in avanti, comprimendo per tale via la possibilità per i Comuni di avere nuove entrate finanziarie, anche *una tantum*, da destinare in modo specifico a talune tematiche non affrontate in alcun passaggio del provvedimento ed in particolare a quelle relative agli investimenti per interventi di tutela, di miglioramento e di sviluppo del territorio e dei servizi;

l'imposta di soggiorno viene rimessa alla esclusiva potestà dei capoluoghi di provincia e posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino a 5 euro per notte di soggiorno;

in tale ambito non si comprendono le motivazioni che hanno impedito a molte realtà locali, e soprattutto a quelle che registrano un'elevata presenza turistica sul proprio territorio, di avere entrate aggiuntive da destinare alla tutela e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, urbanistico ed architettonico;

altro aspetto del tutto incomprensibile è la scelta di destinare il gettito

dell'imposta di soggiorno solo ed esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, e non anche ad altre tipologie di utilizzo;

Considerato che,

con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, così come modificato, si segnala, in linea generale, l'assenza di chiari meccanismi di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio e soprattutto delle modalità di ripartizione delle risorse nei tre anni di suo funzionamento;

per quanto attiene ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione si evidenzia che lo schema di decreto non contempla la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

sempre con riferimento alla scarsa trasparenza del meccanismo perequativo, al comma 5 dell'articolo 1, si prevede che con decreto ministeriale sono definite "le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione". Tale previsione sembrerebbe introdurre un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: tuttavia, non si specifica se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

rispetto al sistema di perequazione a regime (comma 5 dell'articolo 8) tutto è rinviato ad un successivo decreto legislativo correttivo ed integrativo da adottarsi ai sensi della legge n. 42 del 2009. A seguito delle modifiche introdotte, si prevede soltanto che il fondo perequativo sarà disciplinato "tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio" e soprattutto che ai fini della determinazione del fondo perequativo non si terrà conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

uno degli aspetti maggiormente critici del provvedimento è che il Fondo perequativo a regime dovrà essere coordinato con la fiscalità municipale già introdotta con il provvedimento in esame, e per come sembrerebbero fissate le

aliquote base, stando al decreto, il sistema perequativo a regime si dovrebbe configurare come un sistema orizzontale. Il che è in evidente contraddizione con i principi e i contenuti della legge n. 42 del 2009;

a tale proposito si evidenzia una delle maggiori problematiche del provvedimento: ovvero che la fiscalità e la perequazione avrebbero dovuto procedere parallelamente, al fine di rendere trasparenti, da subito, le ricadute su ciascun Comune, sui cittadini e le imprese. Non è accettabile trattare la fiscalità municipale e liquidare la perequazione con un semplice rinvio;

Osservato che,

la misura relativa alla cedolare secca, profondamente rivista rispetto alla versione iniziale, continua tuttavia a presentare una serie di problematiche e di criticità di assoluto rilievo;

rispetto al testo originario, viene proposto un innalzamento dell'aliquota al 23 per cento per i soli canoni non concordati. Il maggior gettito, pari alla differenza tra il 23 e il 20 per cento è previsto confluire in un fondo finalizzato a riconoscere agevolazioni a famiglie con figli a carico. Per i contratti a canone concordato l'aliquota rimane al 20 per cento;

una prima evidente criticità riguarda gli effetti finanziari della misura. La tesi sostenuta nella relazione tecnica iniziale era basata sul presupposto che le agevolazioni introdotte sarebbero state talmente vantaggiose per i contribuenti, che, associate a sanzioni a carico degli affittuari e favorevoli agli inquilini, avrebbero determinato una significativa emersione di redditi attualmente esclusi dalla tassazione. L'innalzamento dell'aliquota al 23 per cento per la cedolare secca, ossia ad un livello pari al primo scaglione di reddito dell'IRE proprio dell'80 per cento dei contribuenti, prefigura una significativa flessione dell'appetibilità del beneficio fiscale della cedolare secca;

tale ridotta appetibilità cambia profondamente i presupposti alla base delle valutazioni sugli effetti finanziari dell'intervento, che così come strutturato, rischia di generare un significativo ammanco di risorse al bilancio dello Stato;

nel corso degli ultimi 10 anni, la posizione di tutti i Ministri dell'economia e delle finanze, supportati dalle valutazioni tecniche della Ragioneria Generale, è stata sempre quella che la cedolare secca determinava, almeno nel primo anno, una perdita di gettito pari a circa 2,5 miliardi di euro, per poi diminuire gradualmente negli anni successivi. Ma un simile percorso era ritenuto possibile solo a fronte di un altro fattore: la contemporanea previsione della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai cittadini per l'affitto, in modo tale da creare

una convergenza di interessi tra locatore e locatario;

la tesi volta a dimostrare che i risultati dell'emersione rimangono i medesimi rispetto a quelli inizialmente stimati, pur in presenza di un incremento significativo dell'aliquota e proponendo di redistribuire come maggiore spesa la differenza tra il 23 e il 20 per cento, alla luce delle predette considerazioni, appare pertanto del tutto improbabile;

una seconda criticità, strettamente connessa con la prima, riguarda gli effetti distorsivi della misura. L'innalzamento dell'aliquota al 23 per cento, ossia ad un livello pari al primo scaglione di reddito dell'IRE proprio dell'80 per cento dei contribuenti, apparentemente vantaggiosa per tutti i locatori proprietari immobiliari, ha un effetto pressoché neutro rispetto alle scelte di tale parte dei contribuenti. Il beneficio della misura è, quindi, solo ed esclusivamente ad appannaggio degli scaglioni di reddito più alto e tanto più alto è il reddito del proprietario dell'immobile locato, tanto più forte è il vantaggio fiscale;

si produce, in sintesi, una smagliatura nei conti pubblici, il cui vantaggio è ad appannaggio solo ed esclusivamente di una parte dei contribuenti: quella dei proprietari di immobili con i redditi più alti. L'imposta si rivela pertanto fortemente regressiva;

altro aspetto critico riguarda gli effetti della misura sui canoni concordati. In presenza di contratti di locazione a canone concordato spariscono una serie di agevolazioni, sia per il proprietario sia per il conduttore, che finora hanno garantito l'appetibilità di tale strumento e ciò contribuirà ad una forte contrazione nell'utilizzo di tale importante strumento sociale, quale si è rivelato nelle realtà in cui è stato opportunamente valorizzato e sostenuto, a vantaggio dei contratti di locazione a canone libero, con ricadute difficilmente gestibili proprio nei comuni a più alta tensione abitativa;

Sottolineato che,

riguardo all'imposta municipale propria, pur a fronte delle modifiche introdotte, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità;

l'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta effetti distorsivi di non poco rilievo. In linea generale, si prefigura un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre si penalizzano quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a prevalente vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse;



l'imposta municipale propria contraddice palesemente i principi fondamentali della legge n. 42 del 2009 in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. In particolare:

- l'imposta municipale è dovuta annualmente dai contribuenti in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con *"la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica"*. Ai comuni è concessa esclusivamente la facoltà di deliberare in consiglio comunale, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, una modifica, in aumento o in diminuzione, (sino a 0,2 punti per gli immobili locati e a 0,3 punti percentuali per gli altri) dell'aliquota fissata dalla legge di stabilità. Così come formulata, viene meno la certezza delle risorse finanziarie per i Comuni, in quanto l'imposta principale può essere rivista ogni anno dal Governo come se fossero trasferimenti;
- l'imposta municipale grava sui cittadini non residenti nel territorio comunale, sugli esercizi commerciali e sulle attività imprenditoriali, artigianali e professionali. Il ristretto margine di autonomia e pertanto la scelta di aumentare o diminuire il carico dell'IMU potrà avvenire senza particolari effetti sui residenti facendo venire meno la necessaria correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
- nella nuova versione del testo non si prevede più un dimezzamento automatico dell'aliquota-base Imu per gli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ma si lascia l'adozione di questa agevolazione ad una decisione discrezionale del Comune. Si ricorda che questa agevolazione è giustificata dall'obiettivo di non gravare troppo i contribuenti (come le persone giuridiche o quelle fisiche nella loro attività di impresa e di lavoro autonomo) che non beneficiano della cancellazione dell'Irpef sui redditi fondiari e sono invece penalizzate dell'aumento (più o meno il raddoppio) dell'aliquota Imu rispetto all'attuale Ici. Il rischio, pertanto, è che i Comuni in ristrettezze finanziarie scarichino gli oneri dell'aggiustamento sui proprietari degli immobili commerciali che spesso non risiedono nel territorio del Comune, ovvero che, venendo incontro alle esigenze da questi ultimi rappresentate, le Amministrazioni non conseguano le entrate potenzialmente attribuite, con pregiudizio della quanti/qualità dei servizi da assicurare;

altro aspetto dell'IMU che desta non poche preoccupazioni riguarda le possibili ricadute dell'imposta sulla tutela e la conservazione del territorio. Nel lungo periodo, la natura dell'imposta indurrà inevitabilmente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei Comuni;

Preso atto che,

la cosiddetta "IMU trasferimenti", che nel testo originario determinava una forte sperequazione tra i Comuni di piccole dimensioni e quelle di grandi dimensioni è stata sostanzialmente soppressa;

in luogo dell'IMU trasferimenti è stata prevista una nuova disciplina impositiva sui trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dal 2014, i cui contenuti appaiono del tutto estranei all'oggetto della delega;

si evidenzia la problematica dell'indeducibilità dell'Imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'Irap, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi aggravii, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

infine, l'imposta municipale secondaria, ha raccolto molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia, che non appaiono del tutto risolti nel testo aggiornato, pur a fronte della previsione dell'obbligatorietà dell'imposta a partire dal 2014;

Tutto ciò premesso

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

- 1) all'articolo 1, comma 1, le parole "è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito" siano sostituite con le seguenti: "sono attribuite, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito";

- 2) all'articolo 1, comma 1, la lettera g), sia sostituita dalla seguente: “g) imposta sostitutiva sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. ”;
- 3) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.»;
- 4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente:«2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.»;
- 5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b della legge 42 del 2009, ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai Comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito iva ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune".»;
- 6) all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dai seguenti: «4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.  
4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.”.»;
- 7) all'articolo 1, comma 5, le parole: «delle due sezioni» siano soppresse;

- 8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: «Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-*bis* sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
- 9) all'articolo 1, comma 6, i primi due periodi siano sostituiti con il seguente: “Il gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.”;
- 10) all'articolo 1, comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: “I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3”;
- 11) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:
- «7-*bis*. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera *c*), n. 2).
- 7-*ter*. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il

75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

12) all'articolo 2, ovunque ricorrano, le parole:"Cedolare secca" siano sostituite dalle seguenti: "Imposta sostitutiva";

13) all'articolo 2, i commi da 1 a 7, siano sostituiti dai seguenti: “

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del quindici per cento.

I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonchè ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16 (Detrazione per canone di locazione)

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articolo 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera b). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. E' istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle

finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economica e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "

- 14) all'articolo 2, dopo il comma 7, siano inseriti i seguenti: «7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;
- 15) all'articolo 2, comma 10, le parole «entro il 31 dicembre 2010» siano sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
- 16) all'articolo 2, sia soppresso il comma 11;
- 17) all'articolo 3, comma 1, le parole «in sostituzione delle attuali» siano sostituite

dalle seguenti: «in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014»;

- 18) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola «facoltativa» sia soppressa;
- 19) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:  
«2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento. 3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.»;
- 20) all'articolo 4, i commi 1 e 2, siano sostituiti dai seguenti:" 1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale";
- 21) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi»;
- 22) all'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: “5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con distinto decreto legislativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e comunque non superiore al 7 per mille. Nel medesimo decreto sono stabiliti i limiti di variazione dell'aliquota, in aumento o in diminuzione, in misura tale da garantire ai comuni gli stessi margini di sforzo fiscale sulle basi imponibili proprie attualmente assicurati dall'imposta comunale sugli immobili.”»;
- 23) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:  
«6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.»;



- 24) all'articolo 4, il comma 8, sia soppresso.;
- 25) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446. E' fatta salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.";
- 26) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «con adesione del contribuente» siano inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,»;
- 27) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole «la liquidazione,» e le parole «gli articoli da 11 a 15,» siano sostituite dalle seguenti: «gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15»;
- 28) all'articolo 5, comma 8, le parole «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h),» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),»;
- 29) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: «Art. 6. -  
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento".  
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).  
2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.  
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.  
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»;
- 30) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta

comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

- 31) all'articolo 7, comma 2, la parola «facoltativa» sia soppressa;
- 32) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole «la liquidazione,» siano soppresse;
- 33) all'articolo 7, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:  
«e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;»;
- 34) all'articolo 7, comma 2, lettera f) siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo»;
- 35) Dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. (*Contributo di soggiorno*). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.  
2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo dello 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.  
3. Il contributo di soggiorno, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.  
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.  
5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.»;

«Art. 7-ter. (*Incentivi alle Unioni di comuni*). 1. Le disposizioni i cui agli articoli da 7-ter e 7-quater si applicano ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di Comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i Comuni montani.»

«Art. 7-quater. (*Misure in materia di finanza pubblica*). 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sull'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

36) All'articolo 8, comma 4, le parole: "predetto limite"

37) all'articolo 8, sostituire il comma 5 con i seguenti:  
«5. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei Comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali assegnate ai Comuni sono attribuite al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. 5-bis. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali la quota della compartecipazione al gettito dell'IVA a favore dei Comuni viene fissata nella misura minima tale

da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, l'integrale finanziamento del complesso delle funzioni fondamentali in almeno un Comune.

5-ter. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali viene fissata una seconda quota della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei Comuni nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, in almeno un Comune il finanziamento della capacità fiscale pro-capite calcolata nella media dei Comuni.

5-quater. I trasferimenti perequativi necessari per il finanziamento integrale del complesso delle funzioni fondamentali e della capacità fiscale pro-capite media in tutti gli altri Comuni diversi da quelli pienamente finanziati mediante i tributi propri e le compartecipazioni sono finanziati mediante la fiscalità generale dello Stato.

5-quinquies. La quota di compartecipazione Iva di cui al comma 5-ter è periodicamente rivista in concomitanza con la revisione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali che tale compartecipazione concorre a finanziare.

5-sexies. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono stabilite le ulteriori modalità attuative dell'articolo 13 della medesima legge.»

38) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6-bis.

*Si valuti, altresì, l'opportunità di:*

*- inserire, in alternativa alla condizione n. 6), la seguente:*

a) all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo:  
«L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2014.»;

*- inserire, in alternativa alla condizione n. 9), le seguenti:*

a) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da «Allo Stato» fino a «30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: «La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita»;

- b) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3» siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2»;
- c) all'articolo 1, comma 6, le parole da «L'efficacia delle disposizioni» fino a «fabbisogni standard.» siano sostituite dalle seguenti «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.»;

*- prevedere che attraverso appositi decreti correttivi al testo in esame, sia restituita una più ampia autonomia tributaria comunale, riconoscendo ai Comuni la potestà regolamentare di carattere generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;*

IL RELATORE

Sen. BARBOLINI